

L'EMERGENZA E LA COSTITUZIONE

3074

RITROVARE L'EQUILIBRIO TRA POTERI

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Adifferenza di altre Costituzioni, la nostra non prevede lo stato di emergenza, come base per speciali deroghe al funzionamento dei poteri dello Stato e ai diritti e libertà delle persone. Il nostro sistema costituzionale però stabilisce analiticamente che per questo o quel diritto o libertà siano possibili limitazioni in considerazione di legittime necessità, come la sanità o la sicurezza pubblica. Centrale, nel sistema, è il Parlamento, poiché ogni limite che si voglia (o si debba) imporre ai diritti deve essere disposto dalla legge.

Quando vi sia urgenza, in via eccezionale, il governo è autorizzato a emanare decreti-legge, che entrano immediatamente in vigore, ma devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro sessanta giorni. I decreti-legge sono ammessi quando vi sia "straordinaria necessità e urgenza": la formula usata dalla Costituzione, pur spesso forzata per allargare l'area del decreto-legge, indica però chiaramente che l'equilibrio dei poteri dello Stato fa perno sul Parlamento e sulla legge. La legge può delegare il governo, ma sempre indicando stretti criteri per l'esercizio della delega. Non è questo il caso del decreto legislativo del 2018 sulla Protezione civile che prevede la dichiarazione dell'emergenza, per fronteggiare "eventi calamitosi", ma non contiene le specificazioni che sarebbero necessarie per consentire al governo di incidere su diritti costituzionali.

È difficile riconoscere questo assetto costituzionale nell'accavallarsi di decreti del presidente del Consiglio, decreti di ministri, provvedimenti regionali, circolari e comunicati stampa, cui abbiamo assistito, talora con sorpresa, talaltra con preoccupazione o sconcerto per la difficoltà di comprenderne il senso, infine con una divertita ilarità, che la gravità della materia non dovrebbe consentire. Al di là di discussioni tecniche sulla legittimità dei vari provvedimenti, ciò che colpisce è il ruolo marginale svolto dal Parlamento, non solo nella sua fondamentale funzione legislativa, ma anche in quella generale di controllo e indirizzo.

È possibile che la preoccupazione per il rispetto non formale del sistema costituzionale e della centralità del Parlamento non trovi tutta la pubblica opinione egualmente sensibile. E allora merita svolgere qualche osservazione sul merito delle rego-

le dettate dal governo. L'irrispettosa ilarità che ho sopra menzionato ha accompagnato la recente autorizzazione governativa a chi voglia andare a trovare i "congiunti". Chi siano nessun lo sa, nemmeno il vigile o poliziotto che dovrebbe controllare il passegante per strada che dichiara di recarvisi. La sciattezza della redazione di un testo normativo è poi stata seguita da straordinarie dichiarazioni (anch'esse "normative"?") di ministri che hanno elaborato la nozione di "relazione affettiva stabile", anch'essa da controllare dal vigile o poliziotto!

Di tutt'altra serietà è la questione del divieto di cerimonie religiose (che, per i fedeli, "cerimonie" non sono). È possibile che comitati tecnici composti da medici epidemiologi abbiano identificato i raduni di fedeli nelle messe cattoliche, nei culti protestanti, nei riti ebraici o musulmani come fonte di rilevanti rischi epidemici. Ma il divieto è stato prima imposto e poi prorogato non da esperti epidemiologi, ma dal governo, apparentemente inconsapevole della delicatezza della materia della libertà religiosa. È principio costituzionale che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, con l'unico limite del buon costume. Alla Costituzione si aggiungono l'Accordo tra la Repubblica e la Santa Sede del 1984, e le varie Intese con numerose altre confessioni religiose. Possibile che non si siano attivati contatti preventivi, la cui necessità era segnalata dalle proteste, severe anche se moderate nei toni, che erano seguite ai primi provvedimenti restrittivi? Il governo avrebbe certo incontrato la ragionevolezza dei rappresentanti religiosi interlocutori. Possibile che in simile materia il presidente del Consiglio, prima ancora che il suo provvedimento uscisse sulla Gazzetta Ufficiale, abbia dovuto dichiararsi dispiaciuto e promettere di far marcia indietro?

Nessuno può negare la difficoltà che il governo deve affrontare. Ma proprio perché la materia e la situazione sono gravi, si può chiedere un cambio di registro. È l'equilibrio del sistema che deve essere rapidamente ritrovato. —

> RIPRODUZIONE RISERVATA

